



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 17/22
Lussemburgo, 27 gennaio 2022

Sentenze nelle cause C-234/20 e
C-238/20, Sātiņi-S

La Corte interpreta le disposizioni del diritto dell'Unione in materia d'indennità di compensazione Natura 2000

La tutela dell'ambiente può giustificare una restrizione all'esercizio del diritto di proprietà che non conferisce necessariamente un diritto ad indennizzo

Natura 2000 è una rete comunitaria di zone di protezione della natura creata in attuazione della direttiva «habitat»¹. Tale rete include altresì zone designate ai sensi della direttiva «uccelli»² e mira a garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e più a rischio in Europa.

Causa C-234/20

Nel corso del 2002 la Sātiņi-S acquistava 7,7 ettari di torbiere, situati in una zona naturale protetta e in una zona di conservazione d'importanza comunitaria Natura 2000 in Lettonia.

Il 2 febbraio 2017 la Sātiņi-S presentava al Servizio di sostegno al mondo rurale una domanda di indennizzo, per gli anni 2015 e 2016, tenuto conto del divieto d'impiantare coltivazioni di mirtilli rossi in tali torbiere. Con decisione del 28 febbraio 2017 detto servizio respingeva la domanda per il motivo che la normativa nazionale applicabile non prevedeva un tale indennizzo.

La Sātiņi-S proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi all'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), la quale respingeva il ricorso con sentenza del 26 marzo 2018. La Sātiņi-S ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l'Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia).

Tale giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni riguardanti il regolamento n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)³, nonché l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Ai sensi dell'articolo 30 di detto regolamento, un sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva «habitat», della direttiva «uccelli» e della direttiva quadro sulle acque. Tale articolo precisa inoltre che le indennità relative al sostegno in questione sono concesse per le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive «habitat» e «uccelli».

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).

² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).

³ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487; rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1).

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte constata, innanzitutto, che «torbiere» o «terreni torbosi» situati in zone Natura 2000 che non rientrano nella definizione di «superficie agricola» o in quella di «foresta» ai sensi del regolamento n. 1305/2013 non possono beneficiare d'indennità in forza dell'articolo 30 di tale regolamento.

La Corte esamina poi la questione se detto regolamento consenta a uno Stato membro di escludere le torbiere dal beneficio delle indennità Natura 2000 o di limitare la concessione del sostegno per siffatte zone alle situazioni in cui la loro designazione come «zone Natura 2000» abbia l'effetto di ostacolare l'esercizio nelle stesse di un tipo specifico di attività economica, segnatamente la silvicoltura.

A tale proposito, la Corte precisa che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento, uno Stato membro può fissare una definizione della nozione di «foresta» avente l'effetto di escludere le torbiere o i terreni torbosi dal diritto a beneficiare d'indennità, quand'anche si trattasse di zone rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera r), del regolamento n. 1305/2013. Peraltro, in linea di principio, il diritto dell'Unione conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per quanto riguarda, da una parte, la scelta delle misure che essi intendono attuare tra quelle previste da tale diritto e, dall'altra, la determinazione delle restrizioni o degli svantaggi a motivo dei quali concedere pagamenti.

Secondo la Corte, l'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 deve pertanto essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di escludere dalle indennità Natura 2000, da un lato, le «zone agricole Natura 2000» ai sensi di detta disposizione, comprese le torbiere che rientrino in tali zone, e, dall'altro lato, torbiere situate in zone Natura 2000 che rientrino in linea di principio nella nozione di «foresta» ai sensi del regolamento e, pertanto, in quella di «zone forestali Natura 2000» ai sensi di detto regolamento. Inoltre, uno Stato membro può limitare i pagamenti di siffatte indennità per zone forestali Natura 2000 comprendenti, eventualmente, torbiere alle situazioni in cui la designazione di tali zone quali «zone Natura 2000» ha l'effetto di ostacolare l'esercizio nelle stesse di un tipo specifico di attività economica, segnatamente la silvicoltura.

Infine, la Corte rileva che, nella sua formulazione, l'articolo 17 della Carta conferisce espressamente un diritto ad indennità solo in caso di privazione del diritto di proprietà, come un'espropriazione, ipotesi che manifestamente non si verifica nel caso di specie.

Nel caso di specie, il divieto d'impiantare una coltivazione di mirtilli rossi in un bene rientrante nella rete Natura 2000 costituisce non una privazione del diritto di proprietà su tale bene, bensì una limitazione del suo uso, il quale può essere regolamentato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta.

Orbene, secondo la Corte, non risulta che una misura che si limita a vietare la coltivazione di mirtilli rossi nelle torbiere affinché siano tutelati la natura e l'ambiente costituisca, in assenza di un indennizzo a favore dei proprietari interessati, un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto di proprietà di questi ultimi.

La Corte rileva, a tal riguardo, che, se è vero, certamente, che gli Stati membri possono all'occorrenza considerare, sempre che agiscano così facendo nel rispetto del diritto dell'Unione, che è opportuno indennizzare, parzialmente o totalmente, i proprietari delle parcelle interessate dalle misure di conservazione adottate in forza delle direttive «uccelli» e «habitat», da tale constatazione non si può tuttavia dedurre l'esistenza, nel diritto dell'Unione, di un obbligo di concedere un siffatto indennizzo.

La Corte conclude che l'articolo 30 del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non occorre concedere un'indennità Natura 2000 al proprietario di una torbiera rientrante in detta rete per il motivo che è stata posta una restrizione a un'attività economica esercitabile in tale torbiera, segnatamente è

stato vietato di piantarvi mirtilli rossi, allorché, nel momento in cui ha acquisito l'immobile in questione, il proprietario era a conoscenza di una siffatta restrizione.

Causa C-238/20

Nel corso del 2002 la Sātiņi-S acquistava due immobili, di una superficie complessiva di 687 ettari, di cui 600,70 ettari di stagni, in una riserva naturale protetta, la quale è stata in seguito inclusa, nel 2005, nella rete Natura 2000 in Lettonia.

Nel 2017 la Sātiņi-S presentava all'Autorità di tutela dell'ambiente una domanda di indennizzo per i danni causati all'acquacoltura da uccelli e altri animali tutelati. Tale autorità respingeva la domanda per il motivo che alla Sātiņi-S era già stato concesso un importo totale corrispondente al massimale dell'aiuto de minimis di EUR 30 000, per un periodo di tre esercizi finanziari, previsto dal regolamento n. 717/2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁴.

La Sātiņi-S presentava un ricorso avverso tale decisione sostenendo che, tenuto conto del suo carattere compensativo, l'indennizzo dei danni causati all'acquacoltura da animali tutelati non costituiva un aiuto di Stato. Poiché la sua domanda veniva respinta in primo come in secondo grado, la Sātiņi-S ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, l'Augstākā tiesa (Senāts).

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte statuisce, innanzitutto, per motivi in sostanza analoghi a quelli adottati nell'ambito della causa C-234/20, che l'articolo 17 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subite da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subiti da tale operatore.

Successivamente, invitata a stabilire se un'indennità concessa mediante risorse statali, quale quella di cui al procedimento principale, conferisca al suo beneficiario un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, riguardante gli aiuti di Stato, tenuto conto del suo carattere asseritamente compensativo, la Corte osserva che i costi connessi al rispetto degli obblighi regolamentari in materia di tutela dell'ambiente, e in particolare della fauna selvatica, e all'assunzione dei danni che quest'ultima può finire col causare ad un'impresa del settore dell'acquacoltura rientrano nei normali costi di esercizio di una tale impresa. Pertanto, la concessione di un indennizzo per i danni causati alla propria impresa da animali protetti costituisce un vantaggio economico di cui l'impresa interessata non può, in linea di principio, rivendicare il beneficio in condizioni normali di mercato.

Secondo la Corte, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve quindi essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subite da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva «uccelli» conferisce un vantaggio che può costituire un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una siffatta qualificazione.

Infine, il giudice del rinvio domanda se l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 717/2014 debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto nella seconda questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti de minimis di EUR 30 000, previsto da tale disposizione.

La Corte constata che, nella misura in cui è applicabile il regolamento n. 717/2014, lo Stato membro interessato può, se decide, come nel caso di specie, di introdurre un massimale di

⁴ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU 2014, L 190, pag. 45).

EUR 30 000 per l'aiuto in questione, qualificare quest'ultimo come «aiuto de minimis» e astenersi, di conseguenza, dal notificarlo alla Commissione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-234/20](#) e [C-238/20](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli 📞 (+352) 4303 8575